

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1314

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive

(MELANDRI)

dal Ministro dell'interno

(AMATO)

e dal Ministro della giustizia

(MASTELLA)

di concerto col Ministro delle infrastrutture

(DI PIETRO)

e col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2007

Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di
fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	7
Disegno di legge	»	13
Testo del decreto-legge	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - Il recente e drammatico susseguirsi di gravissimi episodi di violenza verificatisi in occasione di avvenimenti sportivi, culminato nell'omicidio dell'ispettore Raciti a Catania, ha determinato la necessità di intervenire con un decreto-legge al fine di integrare e migliorare la normativa di contrasto ai fenomeni di violenza varata nel corso della precedente legislatura.

Il presente decreto-legge introduce, in particolare, una serie di norme finalizzate ad ampliare e migliorare gli strumenti di prevenzione del fenomeno, anche attraverso l'immediata applicazione di misure che modulano l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni sportive riguardanti il gioco del calcio, in relazione al non completo adeguamento degli impianti sportivi alla vigente normativa, nonché attraverso il perfezionamento delle misure volte a contrastare, con maggiore rigore, la degenerazione violenta del tifo sportivo.

Il decreto-legge si compone di 11 articoli, oltre quello relativo all'entrata in vigore.

L'articolo 1 prevede la cessazione, con effetto immediato, della disciplina derogatoria alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti sportivi destinati allo svolgimento di partite di calcio, con capienza superiore a 10.000 spettatori.

Il comma 1 prevede che, fino alla realizzazione degli interventi strutturali ed organizzativi volti ad attuare le disposizioni previste dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». È stabilito che le determinazioni in materia saranno adottate dai prefetti competenti per territorio in conformità alle indica-

zioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. È tuttavia prevista la possibilità di far accedere agli impianti i titolari di abbonamenti annuali, purché non colpiti dai provvedimenti interdittivi e prescrittivi previsti dalla normativa vigente in materia di contrasto alla violenza negli stadi, via via che gli impianti risultino conformi alle prescrizioni previste dai decreti di attuazione dei commi 1, 2 e 4 del predetto articolo 1-*quater*.

Il comma 2 inserisce il comma 7-*bis* nel suddetto articolo 1-*quater*, in base al quale alle società organizzatrici di competizioni nazionali calcistiche è fatto divieto di vendere o cedere i titoli di accesso alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, al fine di prevenire e contrastare i ripetuti fenomeni di violenza verificatisi in occasione degli spostamenti collettivi dei tifosi. È altresì previsto il divieto di vendita o di cessione alla stessa persona fisica di titoli di accesso agli impianti sportivi in numero superiore a dieci.

In via transitoria, per i biglietti che risultassero già venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, è previsto che non possano essere comunque utilizzati.

Per lo svolgimento delle competizioni internazionali di *club* sarà compito delle autorità sportive, d'intesa con le autorità di pubblica sicurezza, adottare le misure necessarie a garantire il «diritto di tribuna» alle società straniere regolarmente partecipanti alle competizioni internazionali, anche attraverso l'individuazione, caso per caso, tra gli stadi a norma, di quello in cui si potrà svolgere la partita «a porte aperte».

L'articolo 2, comma 1, apporta delle modifiche alla disciplina del divieto di accesso

agli impianti sportivi di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. In particolare, è stata introdotta la possibilità di applicare il divieto di accesso agli impianti sportivi anche indipendentemente dalla denuncia o dalla condanna per specifici reati. Il presupposto per l'applicazione della predetta misura si realizza quando la persona, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse. Inoltre, tra i destinatari della misura in esame sono stati ricompresi anche i soggetti trovati in possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, di cui all'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401. È stata introdotta, altresì, una durata minima di tre mesi per l'applicazione del divieto di accesso disposto dal questore ed un aumento fino a sette anni per quello disposto dal giudice a seguito della sentenza di condanna. L'intervento legislativo dispone un inasprimento delle pene irrogabili da parte del giudice nel caso di violazione del divieto di accesso e delle prescrizioni di comparire personalmente presso i competenti uffici di polizia, che sono elevate nei minimi e nei massimi edittali, con una applicazione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria (da sei mesi a tre anni di reclusione e la multa fino a 10.000 euro).

Infine, si prevede anche la possibilità per il giudice di applicare con la sentenza di condanna per specifici reati anche la sanzione accessoria prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazioni razziali, etniche e religiose.

Il comma 2 dell'articolo in esame introduce una sanzione amministrativa da 20.000 a 100.000 euro nei confronti delle so-

cietà sportive che abbiano affidato i compiti di gestione e controllo della sicurezza nello stadio a soggetti privi dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'articolo 3 contiene la riformulazione dei reati previsti dagli articoli 6-bis, comma 1, e 6-ter, comma 1, della citata legge n. 401 del 1989, con l'ampliamento della portata applicativa delle disposizioni e la previsione di sanzioni più gravi.

Viene, inoltre, precisato, che si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.

L'articolo 4 stabilisce che l'arresto sia consentito, altresì, nei casi di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, anche se non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 della citata legge n. 401 del 1989, così come nei casi di violazione dell'analogo divieto irrogato dal giudice ai sensi del comma 7.

Un'ulteriore modifica riguarda l'articolo 8, comma 1-ter, della medesima legge n. 401 del 1989, laddove viene consentito l'arresto in flagranza fino a quarantotto ore dal fatto, sempre che esso non sia effettuabile immediatamente per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, e a condizione che il soggetto sia inequivocabilmente identificato esclusivamente a mezzo di filmati o fotografie (viene eliminato il possibile ricorso ad «altri elementi oggettivi»).

La stessa norma abroga l'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come modificato dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che stabiliva la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-ter e 1-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel mese di giugno del 2007.

Infine, è stata estesa la possibilità di procedere con giudizio direttissimo, oltre che per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 401 del 1989, anche nel caso in cui ricorrano gli estremi del reato di cui all'articolo 6-*ter* della stessa, concernente il possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, come modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto.

L'articolo 5 introduce un'integrazione all'articolo 1-*septies*, comma 2, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, al fine di poter applicare il divieto di accesso agli impianti sportivi, seppure con una durata più limitata, anche nei confronti delle persone che in più di una occasione abbiano violato le disposizioni del regolamento d'uso dell'impianto sportivo che comportino l'allontanamento dallo stesso.

L'articolo 6 introduce, nella suddetta legge n. 401 del 1989, l'articolo 7-*ter* con il quale si prevede la possibilità di applicare le misure di prevenzione personali anche alle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle manifestazioni di violenza in occasione di competizioni sportive. Il medesimo articolo prevede, altresì, la possibilità di applicare ai medesimi soggetti destinatari della predetta misura di prevenzione anche quella patrimoniale della confisca dei beni nella loro disponibilità, quando gli stessi possono agevolare le attività di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

L'articolo 7 modifica l'articolo 339 del codice penale, concernente le circostanze aggravanti anche per i reati di minaccia, resistenza o violenza ad un pubblico ufficiale,

estendendone l'applicazione anche quando la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzazione di corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. Si tratta di una previsione che si inserisce specificatamente nelle misure volte a contrastare più efficacemente gli episodi di violenza in occasione delle manifestazioni sportive ed a tutelare maggiormente gli operatori di polizia impiegati per salvaguardare l'incolumità degli spettatori e per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'articolo 8 prevede il divieto per le società sportive di corrispondere sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura a coloro che siano stati colpiti da divieti o prescrizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 401 del 1989, o condannati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero che siano destinatari di una misura di prevenzione personale o patrimoniale. Inoltre, stabilisce il divieto per le medesime società di corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.

La definizione delle modalità di verifica del corretto adempimento di tali obblighi è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. Sono, infine, stabilite sanzioni amministrative per le società che non osservino i divieti e le prescrizioni ivi previste.

L'articolo 9 introduce, al comma 1, il divieto per le società organizzatrici di competizioni calcistiche di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso ai soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi e prescrittivi di cui all'articolo 6 della già menzionata legge n. 401 del 1989, ovvero a soggetti condannati anche con sentenza non definitiva per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Il comma 2 attribuisce ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, la definizione delle modalità di comunicazione dei nominativi dei soggetti interessati, al fine di rendere possibile la rilevazione della sussistenza dei suddetti requisiti ostativi.

Il comma 3 conferisce al prefetto della provincia in cui la società ha sede legale il potere di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro in caso di inosservanza da parte della società stessa del divieto di cui al comma 1.

L'articolo 10 introduce il comma 5-*bis* all'articolo 1-*quater* del citato decreto-legge n. 28 del 2003. La norma trova la sua *ratio* nell'esigenza di incentivare e favorire il pronto adeguamento tecnico degli impianti soggetti alle prescrizioni di sicurezza, costruzione ed esercizio da parte delle società utilizzatrici degli impianti medesimi. Tale finalità è perseguita mediante l'introduzione di una fattispecie di «silenzio-assenso» ed attraverso una significativa accelerazione dei termini di definizione delle procedure amministrative attivate dall'istante società

utilizzatrice dell'impianto, interessata al rilascio di particolari titoli abilitativi (concessione, autorizzazione, licenza o nulla-osta) ove prescritto dalla normativa vigente, ai fini dell'effettuazione degli interventi di adeguamento, anche attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, ove necessaria.

L'articolo 11 prevede l'apertura di un tavolo di concertazione, cui partecipano i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell'interno e dell'economia e delle finanze, il CONI, nonché i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive, per definire un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

Tenuto conto che dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato, non viene redatta la relazione tecnica.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401

**Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini
e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni
sportive.**

... *Omissis* ...

Art. 6. - *Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni
sportive.*

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.

Art. 6-bis. - Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni. La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.

Art. 6-ter. - Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro.

... *Omissis* ...

Art. 8. - Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.

1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice

di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.

1-*quater*. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

... *Omissis* ...

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.

Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

... *Omissis* ...

Art. 1-*bis*.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2007.

... *Omissis* ...

LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

... *Omissis* ...

Art. 8-*bis*. - *Casi di giudizio direttissimo.*

1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

... *Omissis* ...

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.

Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

... *Omissis* ...

Art. 1-*septies*.

1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies*.

2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.

3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

... *Omissis* ...

CODICE PENALE

... *Omissis* ...

Art. 339. - *Circostanze aggravanti*.

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate [c.p. 64] se la violenza o la minaccia è commessa con armi [c.p. 585], o da persona travisata, o da più persone riunite [c.p. 112, n. 1], o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni [c.p. 29, 32].

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007 ().*

Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi)

1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies* del medesimo de-

(*) Si veda altresì l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2007.

creto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-*quater* del citato decreto-legge n. 28 del 2003.

2. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-*quinqüies*.».

3. I divieti di cui all'articolo 1-*quater*, comma 7-*bis*, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.

Articolo 2.

*(Modifiche agli articoli 6 e 6-*quater*
della legge 13 dicembre 1989, n. 401)*

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «e all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ed all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, e all'articolo 6-*ter*»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»;

b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni»;

c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro»;

d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:

«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.».

2. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente:

«1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».

Articolo 3.

*(Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter
della legge 13 dicembre 1989, n. 401)*

1. Il comma 1 dell'articolo 6-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva il man-

cato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.».

2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.».

Articolo 4.

(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis
della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»;

b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;

c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,».

2. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 6-ter».

Articolo 5.

(Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti)

1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.».

Articolo 6.

(Misure di prevenzione)

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

«Art. 7-ter. - *(Misure di prevenzione)*. - 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.».

Articolo 7.

(Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale)

1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole: «della reclusione da tre a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni».

2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».

Articolo 8.

(Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.

4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità statutarie.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Articolo 9.

(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio)

1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Articolo 10.

(Adeguamento degli impianti)

1. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorranno particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.»

Articolo 11.

(*Programma straordinario per l'impiantistica sportiva*)

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.

Articolo 12.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2007.

NAPOLITANO

PRODI - MELANDRI - AMATO - MASTELLA - DI PIETRO - LANZILLOTTA

Visto, *il Guardasigilli*: MASTELLA

